

N. 06006/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04810/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4810 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitore della minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio presso la Segreteria del Tar;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr Campania, Atp
Napoli, Istituto Comprensivo "Karol Wojtyła", Trav. Tavernola N. 15,
Castellammare di Stabia (Na), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata
in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

- della nota prot. N. 4393 del 9.10.2017 a firma del dirigente scolastico dell'I.C.
Karol Wojtyła di Castellammare di Stabia, nella parte in cui riconosce al minore 6

ore di sostegno, e per l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il presente ricorso si lamenta che l'istituto scolastico intimato non abbia attribuito al minore figlio dei ricorrenti (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992, come da certificati allegati al ricorso) un numero di ore di sostegno scolastico adeguato alla sua disabilità e segnatamente solo 6 ore a fronte di un orario di frequenza di 30 ore settimanali;

Ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo sulla base del consolidato orientamento espresso, fra l'altro, nella Sent. n. 1330/2015 le cui considerazioni in merito si intendono integralmente richiamate in questa sede;

Considerato che il numero di ore di sostegno è stato riconosciuto in assenza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);

Ritenuto che, concordemente con il costante orientamento della sezione, l'amministrazione scolastica è tenuta ad adottare tempestivamente il P.E.I. nel quale deve attribuire al disabile il numero di ore di sostegno adeguato al fine di garantire con pienezza il suo diritto allo studio, e quindi a provvedere in

conformità mediante l'attribuzione delle ore di sostegno nella misura così individuata;

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso nel senso di ordinare all'amministrazione intimata di redigere in questi sensi il PEI (o documento analogo di pari funzione) per l'anno scolastico in corso entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e darvi esecuzione immediatamente attribuendo all'alunno disabile un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza (in base alla successiva lett. e) il giudice dispone "le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato": le due previsioni, in tal senso, prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio);

Ritenuto che tale misura si rende necessaria ai fini di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all'inizio dell'anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, "dell'utilità 'primaria' specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento";

Visto che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari

specializzati ai fini della redazione dei PEI; entro quindici giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia ;
Ritenuto di porre a carico dell'amministrazione soccombente le spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) dichiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicata in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento (P.E.I. o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantificazioni espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore;
- b) per l'effetto, accerta il diritto del predetto minore ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito sub a);
- c) condanna l'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del PEI (o documento analogo di pari funzione) per l'anno scolastico in corso e alla sua esecuzione in favore della disabile indicata in epigrafe, e alla conseguente

attribuzione all'alunno disabile di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia;

d) qualora l'Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;

e) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre alla rifusione dell'importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Michele Buonauro

IL PRESIDENTE
Umberto Maiello

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini